



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO  
*Area Demanio, Autorizzazioni*

# **Regolamento per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei Porti di Messina e di Milazzo**

*(ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione)*



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO**  
*Area Demanio, Autorizzazioni*

## **“Regolamento relativo alla disciplina delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei porti di Messina e di Milazzo”**

### **TITOLO I** **Rilascio dell'autorizzazione**

#### **ARTICOLO 1** **Destinatari e Requisiti**

Nell'ambito della circoscrizione di competenza dei porti di Messina e Milazzo (ME), qualunque soggetto/ente che svolga un'attività professionale, di carattere commerciale, industriale o artigianale nella circoscrizione territoriale di competenza, è soggetta all'autorizzazione di iscrizione al registro dell'Autorità, ai sensi di ex art.68 del Codice della Navigazione.

L'autorizzazione viene rilasciata ai professionisti, le imprese individuali, le società, gli enti pubblici e le altre istituzioni che intendono richiedere l'accesso in porto per persone e mezzi per la durata fissata all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività professionali, di carattere commerciale, industriale o artigianale svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina e di Milazzo, ai sensi dell'art. 68 del codice della Navigazione.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività e i servizi di seguito elencati che, pur essendo sottoposti al regime di vigilanza, coordinamento e controllo dell'Autorità Portuale, sono regolati da altre disposizioni speciali:

- a. Imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.;
- b. Impresa di cui all'art. 17 della legge 84/94 e s.m.i.;
- c. Imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'Autorità Portuale;
- d. Servizio di pilotaggio di cui agli artt. 86, 98 del C.N.;
- e. Servizio di rimorchio di cui all'art. 101 del C.N.;
- f. Servizio d'ormeggio di cui agli artt. 208- 214 del Regolamento del C.N.;
- g. Servizio di battellaggio di cui agli artt. 215- 218 del Regolamento del C.N.;
- h. Servizio palombari e sommozzatori di cui agli artt, 204, 207 del Regolamento C.N. e DM 13.01.1979;
- i. Agenti Raccomandatari Marittimi – Legge 04.04.1997 n. 135;
- l. Mediatori Marittimi – Legge 12.03.1968 n. 478;
- m. Spedizionieri Doganali – Legge 22.12.1960 n. 1612;
- n. Spedizionieri-case di spedizione – Legge 14.11.1941 n. 1442;
- o. Concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione.



## **ARTICOLO 2**

### **Documentazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione d'iscrizione in apposito registro, ai sensi del citato articolo 68 del codice della navigazione, il legale rappresentante dell'Impresa interessata deve formulare all'Autorità, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività, istanza in carta legale conforme all'allegato n.1 al presente Regolamento, allegando copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità e deve essere in possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi e attestati eventualmente prescritti da altre norme di legge o regolamento contenente:

- a. le generalità complete del richiedente con l'indicazione della/e attività che intende svolgere;
- b. indicazione dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare nell'esplicazione dell'attività richiesta;
- c. dichiarazione, redatta nel rispetto delle forme del d.P.R. 445/2000, attestante che l'Impresa :
  - opera nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - manleva l'Autorità Portuale da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;
  - è a conoscenza delle pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate dall'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima, per quanto di competenza.

## **ARTICOLO 3**

### **Rilascio dell'autorizzazione e relativa annotazione nel registro**

L'autorizzazione è rilasciata previo esito favorevole dell'istruttoria, ivi compresa una valutazione di merito dell'Autorità Portuale che ha facoltà di respingere quelle richieste che, per il tipo di attività e/o per il luogo ove tale attività deve svolgersi, interferiscano con l'esercizio delle operazioni portuali e con ogni altra attività che si svolge nel porto o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in genere.

L'Autorità, effettuati tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso la comunicazione in Comitato Portuale, rilascia l'autorizzazione richiesta che dovrà essere in regola con le vigenti norme sul bollo, e così come previsto nel primo comma dell'art.68 del Codice della Navigazione dovrà essere annotato nel prescritto registro .

Copia dell'autorizzazione verrà inviata a tutti gli Organi di vigilanza presenti sul territorio, per le verifiche di competenza.

Resta sempre salva la facoltà per l'Autorità Portuale di revocare, in caso di comprovata necessità, l'autorizzazione già rilasciata.



#### **ARTICOLO 4**

##### **Durata dell'autorizzazione**

La durata dell'autorizzazione è **biennale** ed è rilasciata a fronte del versamento unico di **€400,00** (quattrocento/00), da effettuare con le modalità di cui all'allegato (1). L'istante è tenuto ad effettuare tale versamento inserendo la corretta ragione sociale.

L'importo potrà essere aggiornato con successivo decreto, che si intende automaticamente richiamato senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Il suddetto canone dovrà essere versato sul conto corrente identificato attraverso codice IBAN n. IT57P0103016500000001906564, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena intestato all'Autorità Portuale di Messina.

Eventuali deroghe alla disposizione saranno valutate caso per caso dall'Autorità, previa motivata istanza.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Responsabilità**

Quando l'attività autorizzata ai sensi del presente Regolamento è resa a favore delle imprese, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l'Autorità medesima.

In ogni caso, l'Impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'autorizzazione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

Lo Stato e l'Autorità Portuale sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'Impresa dall'uso dell'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Consulente Chimico di Porto**

Il servizio chimico di porto, finalizzato alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, come previsto dall'art. 8, lett. h) della legge 84/94, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione che viene esercitata di concerto con l'Autorità Marittima ed è regolato dalle Ordinanze n. 40 del 24/12/2004 e n. 18 del 15/04/2008. Al fine dell'iscrizione nei registri di cui sopra, il professionista deve presentare la documentazione di cui alla Circ. Min. DEM3/SP1160:

- a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) attestazione di aver svolto il tirocinio formativo e superamento della prova teorica a termini di legge;
- d) capacità fisica a svolgere l'attività accertata da certificato del medico del porto;
- e) piano tariffario adeguatamente pubblicizzato dall'Ente.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione che avviene in caso di:

- morte del consulente;



## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO

Area Demanio, Autorizzazioni

- richiesta dell'interessato;
- cancellazione dall'albo professionale;
- perdita della capacità fisica attestata dalla competente Autorità sanitaria.

Va comunque verificata, annualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere *b)* e *d)*; pertanto, gli iscritti devono provvedere, entro il mese di gennaio di ogni anno, a trasmettere le attestazioni di cui sopra ed eventuali variazioni delle tariffe.

L'Autorità Portuale si fa riserva di richiedere eventuali aggiornamenti professionali, in relazione a specifiche esigenze del porto.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio all'Autorità Portuale è a titolo gratuito.

### ARTICOLO 7

#### **Servizio integrativo antincendio**

Il servizio integrativo antincendio nel porto di Messina e Milazzo è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto.

I soggetti interessati all'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità portuale, devono trasmettere, unitamente all'istanza, oltre alla documentazione di cui all'allegato 1, l'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto che costituisce requisito essenziale ai fini dell'iscrizione medesima.

### ARTICOLO 8

#### **Alaggio e varo imbarcazioni, bunkeraggio, ritiro acque di sentina, rifornimento idrico**

Fatte salve le disposizioni generali, (e per quanto concerne il ritiro delle acque di sentina l'indicazione, nell'istanza, dello stabilimento autorizzato presso cui saranno conferite le acque medesime), il soggetto che intenda esercitare attività di alaggio e varo imbarcazioni, bunkeraggio, ritiro acque di sentina e rifornimento idrico, deve effettuare, con almeno 48 ore di anticipo, la richiesta di nulla osta di cui all'Allegato (2) al presente Regolamento. Le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere sempre conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione ambientale.

L'attività di bunkeraggio dovrà essere svolta, altresì, conformemente alla relativa ordinanza della Capitaneria di porto vigente al momento dello svolgimento dell'attività medesima e nel rispetto delle competenze dalla legge attribuite in materia ad ogni altra Autorità.

L'operazione di alaggio e varo, diversa dalle operazioni portuali, deve essere svolta nella banchina dedicata, regolamentata con specifica ordinanza che sarà comunque resa pubblica con affissione nell'Albo dell'Ente e la pubblicazione sul sito internet, e che si intende richiamata automaticamente dal presente Regolamento.

La suddetta richiesta è obbligatoria ai fini del necessario coordinamento che l'Autorità Portuale deve svolgere, ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94 anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi connessi allo svolgimento di dette attività.



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO**  
*Area Demanio, Autorizzazioni*

## **ARTICOLO 9**

### **Ulteriori obblighi**

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito della circoscrizione territoriale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale, devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e antinfortunistica. E' fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità Portuale di qualunque variazione intervenuta nel corso di validità dell'iscrizione medesima.

Eventuali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nei registri sono indicate, di volta in volta, sui singoli certificati di iscrizione rilasciati dall'Autorità Portuale.

## **ARTICOLO 10**

### **Autorizzazioni provvisorie**

Per casi di eccezionale urgenza documentata gli uffici potranno rilasciare, previa verifica della completezza di tutta la documentazione presentata e nelle more dell'iscrizione al registro di cui all'art. 68, specifica autorizzazione provvisoria valida per giorni 15 rinnovabile una sola volta. Sono escluse tutte quelle attività per le quali necessitano autorizzazioni preventive di altri Enti ove queste non fossero già state prodotte dall'istante.

## **ARTICOLO 11**

### **Rinnovo**

Per il rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a presentare istanza in bollo tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui è titolare, nonchè al versamento della somma di €400,00 (quattrocento/00) da versare come indicato nell'allegato 1 al presente Regolamento. L'importo del medesimo non potrà subire modifiche per istanza presentata per un periodo inferiore ai 2 anni, nè sono previsti rimborsi in caso di disdetta dell'autorizzazione prima della sua scadenza.

## **TITOLO II**

### **Norme generali**

## **ARTICOLO 12**

### **Decadenza e Revoca**

L'Autorità Portuale dichiara la decadenza dell'autorizzazione ex art. 68 C.N. per i seguenti motivi:

- rinuncia dell'interessato;
- morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante (ove trattasi di persone giuridiche) e mancata comunicazione della sostituzione, nei 6 mesi successivi, del nuovo legale rappresentante all'Autorità Portuale;

L'Autorità Portuale provvede alla revoca delle autorizzazioni in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, per i seguenti motivi:



## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO

*Area Demanio, Autorizzazioni*

- a) cessazione dell'attività;
  - b) gravi carenze organizzative ed inefficienza del servizio per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'Autorità Portuale;
  - c) perdita di uno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
  - d) violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche previdenziali o sul collocamento, ovvero inottemperanza a disposizioni impartite dall'Autorità Portuale;
  - e) applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità Portuale;
  - f) resa di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi del presente Regolamento;
  - g) mancata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione;
  - h) mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo o previste dalla legge, regolamenti e/o disposizioni legalmente impartite.
- Prima dell'adozione del provvedimento di revoca, i competenti uffici effettueranno la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.  
L'Autorità Portuale si riserva di chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio Security.

### **ARTICOLO 13**

#### **Vigilanza e controllo**

L'iscrizione nel registro ex art. 68 C.N. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale né ha valenza di permesso d'ingresso in porto per il quale si fa riferimento ad apposita autorizzazione.

L'Autorità Portuale può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti autorizzati previsti nel presente Regolamento con l'assistenza, qualora lo ritenga necessario, degli organi di polizia e/o di altri enti dello Stato/Regione.

I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

### **ARTICOLO 14**

#### **Violazioni**

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione.

È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.

L'Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, senza alcun preavviso, al fine di verificare l'osservanza alle presenti disposizioni ed alle normative vigenti in materia.



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO**  
*Area Demanio, Autorizzazioni*

**TITOLO III**  
**Disposizioni Finali**

**ARTICOLO 15**  
**Deroghe**

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse dietro motivata richiesta dei soggetti interessati con provvedimento dell'Autorità fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 "Destinatari e Requisiti" del presente Regolamento che sono inderogabili.

**ARTICOLO 16**  
**Disposizioni Transitorie**

Ogni altro provvedimento che sia incompatibile con il presente Regolamento dovrà uniformarsi alle disposizioni in esso contenute.

**ARTICOLO 17**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet ed affisso all'Albo dell'Ente, e dei Comuni di Messina, Milazzo, S.Filippo del Mela e Pace del Mela ed entra in vigore il giorno successivo all'affissione.

Da tale data sono inapplicabili le disposizioni incompatibili con il presente regolamento. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.

Messina, lì 12/11/2009



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO  
*Area Demanio, Autorizzazioni*

## APPENDICE

### ARTICOLO UNICO Definizioni

Ai fini del presente regolamento si devono intendere:

1. *Legge*: la L. 28/01/1994, n.84, relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale”, come modificata dalla L. 30/06/2000, n.186 e dalla L. 08/07/2003, n.172;
2. *Autorità*: l’Autorità Portuale di Messina e Milazzo;
3. *Autorità Marittima*: la Capitaneria di Porto di Messina ovvero la Capitaneria di Porto di Milazzo;
4. *Regolamento*: il presente Regolamento.